

**396. Decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946 n. 140. Norme integrative del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 febbraio 1945, n. 35, concernente la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi.**

*Questo decreto è stato pubblicato in GU 9 aprile 1946 n. 83 ed è entrato in vigore il 24 aprile 1946.*

Il Capo provvisorio dello Stato

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 febbraio 1945, n. 36;

Visto l'articolo 4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, primo Ministro segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industri e il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**1.** Lo Stato italiano è responsabile verso i proprietari di beni o interessi per le perdite e i danni causati da atti irregolari o da omissioni, compiuti dai sequestratori liquidatori, amministratori, o da altre persone, agenti sotto l'autorità del Governo Italiano o da esso nominati, in qualsiasi tempo, dall'inizio delle misure del sequestro o di controllo alla reintegrazione del proprietario nei suoi diritti.

**2.** Le persone aventi diritto alla restituzione dei beni o i loro legali rappresentanti hanno diritto, a loro richiesta, di rientrare immediatamente in possesso dei loro beni, senza alcun pregiudizio per pretese di qualsiasi natura, da parte o contro i proprietari comprese in particolare le pretese concernenti le spese, e il pagamento di interessi di cui agli artt. 5, 8, 10, del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 36.

La risoluzione di tali pretese sarà dimandata fino ad un successivo accordo generale fra i rispettivi Governi ad accordi diretti con i proprietari o i rappresentanti.

I vincoli o i gravami sui beni che vengono restituiti ai proprietari o ai loro rappresentanti non avranno effetto né potranno essere fatti valere a meno che gli anticipi o le spese cui si riferiscono i detti vincoli o gravami non vengano riconosciuti dai rispettivi Governi o dai proprietari per conto di questi.

**3.** Qualora il proprietario non voglia prendere in consegna dei suoi beni, sarà nominato un amministratore interinale per la temporanea amministrazione della proprietà.

La consegna della proprietà ad un amministratore interinale prevista dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 26, o in questo decreto, non è da considerarsi, ove manchi il consenso del proprietario o del suo rappresentante, quale consegna al proprietario medesimo.

**4.** Il proprietario dei beni venduti o trasferiti ai sensi dell'art. 18 del regio decreto legge 4 febbraio 1942, n. 11, avrà diritto, a sua domanda, all'immediato annullamento dell'atto o degli atti di vendita o di trasferimento, e alla restituzione della proprietà, senza alcun pregiudizio di pretesa o reclamo di qualsiasi natura da parte sua.

La risoluzione di tali reclami sarà differita sino ad un accordo generale fra i rispettivi Governi, o ad accordi diretti con i proprietari o i loro rappresentanti.

**5.** La proprietà di ogni azienda costituita in Italia, che sia stata sequestrata, liquidata, amministrata o gestita dal Governo Italiano, a causa dell'esistenza di interessi nell'azienda stessa, di sudditi di una qualsiasi delle Nazioni Unite, sarà inclusa nel dissequestro previsto dagli articoli 1 e 3 del presente decreto.

**6.** I conti bancari, i depositi postali a risparmio i titoli, i valori, i diritti di proprietà industriale, letteraria ed artistica, come ogni altra proprietà similare di sudditi di una delle Nazioni Unite, sono da considerarsi inclusi nei beni previsti dal detto decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945 n. 36 o da questo decreto.